



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° **143** registro Delibere - Seduta del **30/12/2020**

Verbale di Deliberazione della **GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: **DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, E DEL CANOME MERCATALE, DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - ANNO 2021.**

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Dicembre, alle ore 18:30, in Borghetto Santo Spirito, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i signori:

<i>NOMINATIVO</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
CANEPA GIANCARLO	X	
ANGELUCCI LUCA	X	
MORENO ROBERTO	X	
CALCATERRA MARIACARLA	X	
LO PRESTI CARLA CELESTE	X	
TOTALE	5	0

Il vice Sindaco Angelucci Luca e gli assessori Moreno Roberto, Calcaterra Mariacarla e Lo Presti Carla Celeste partecipano alla riunione in modalità videoconferenza.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Francesca Stella, anch'essa in modalità da remoto.

Il Sindaco Giancarlo Canepa, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta segnata all'ordine del giorno, che viene presa in conformità allo schema nel testo di seguito formulato sul quale - ove previsti - sono stati rilasciati preventivamente i pareri stabiliti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, che sono allegati per formarne parte integrale e sostanziale del presente atto.

Oggetto: DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, E DEL CANOME MERCATALE, DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'assessore Moreno, relatore;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione del presente atto il responsabile del servizio dichiara l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interesse a proprio carico in relazione all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

VISTI:

- l'art. 3 - comma 4° - del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2007 (legge di stabilità per l'anno 2007) , il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PREMESSO che l'art. 1 - comma 816 e seguenti – della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” dispone, a decorrere dall'anno 2021, l'istituzione da parte dei Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

RICHIAMATI pertanto i commi dall'816 al 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare:

- **il comma 816:** “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», e' istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;
- **il comma 817:** “Il canone e' disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”;
- **il comma 819:** “Il presupposto del canone e':
- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.”;
- **il comma 820:** “L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.”;

- **il comma 823:** Il canone é dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, e' obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- **il comma 824:** Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone e' determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui e' effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità;
- **il comma 825:** Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone e' determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone e' dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso é obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- **il comma 826:** La tariffa standard annua.
- **il comma 827:** La tariffa standard giornaliera.

ACCERTATO pertanto che il predetto nuovo canone sostituirà, oltre ai c.d. tributi minori, qualunque altra forma di prelievo oggi vigente, salvo quelli connessi a prestazioni di servizi, e dovrà comunque garantire l'invarianza di gettito rispetto alla somma delle entrate soppresse;

PREMESSO inoltre che l'art. 1 - comma 837 e seguenti – della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone altresì, a decorrere dall'anno 2021, l'istituzione da parte dei Comuni e delle Città metropolitane, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

RICHIAMATI pertanto i commi dal 837 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare:

- **il comma 837:** “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 1992, n. 285.
- **il comma 838:** Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- **il comma 839:** Il canone di cui al comma 837 e' dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;
- **il comma 840:** Il canone di cui al comma 837 e' determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata;
- **il comma 841:** La tariffa di base annuale;
- **il comma 842:** La tariffa di base giornaliera;

- **il comma 843:** I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale e' applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

DATO ATTO che, ai sensi della citata normativa, il Comune di Borghetto S. Spirito appartiene alla Classe V[^] per numero di abitanti (comuni fino a 10.000 abitanti);

VISTO il regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e del canone mercatale di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160;

ATTESO che occorre pertanto determinare, per l'anno 2021, le tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e del canone mercatale, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, nelle misure riportate nel prospetto allegato A) facente parte integrante del presente atto;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito nella Legge 214/2011, il quale testualmente dispone: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del DLgs 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del DLgs 446/1997";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

DATO ATTO che:

- l'art. 151 – comma 1° - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedere che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 1 – comma 169 – della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvare successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

VISTO il comma 3bis all'articolo 106 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 dettante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", il quale dispone che "Per l'esercizio 2021 il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021".

PRESO ATTO pertanto che è consentita, per gli Enti Locali, sino alla data del 31 gennaio 2021 l'approvazione delle tariffe e delle aliquote predette nonché l'apporto di modifiche e/o variazioni ai regolamenti comunali disciplinanti le stesse;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione del presente atto il responsabile del servizio dichiara l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interesse a proprio carico in relazione all'art. 6 bis della legge n° 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

ACQUISITO il parere di REGOLARITÀ TECNICA espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., parimenti a quello inerente la REGOLARITA' CONTABILE;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 1 (uno) allegato, costituito da:

- Prospetto tariffe e coefficienti del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, e del canone mercatale - allegato A);

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- il comma 3bis all'articolo 106 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 dettante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.",
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
- lo Statuto comunale;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli art. 42 e 48 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi, favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI RITENERE tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI DETERMINARE ED APPROVARE le tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concezione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e del canone mercatale, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, nelle misure riportate nel prospetto allegato A) facente parte integrante del presente atto;
3. DI DARE ATTO che le tariffe hanno decorrenza ed effetto a partire dal 1 gennaio 2021, come atteso dall'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 e dall'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
4. DI DEMANDARE al servizio Tributi la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate nel comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F..

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con separata unanime, favorevole votazione la deliberazione immediatamente eseguibile.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giancarlo Canepa

IL VERBALIZZANTE
Francesca Stella

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'.

Tariffa annuale (permanente) comma 826 e 841	€ 30						
Tariffa giornaliera (temporanea) comma 827 e 842	€ 0,60						
Tipologia di occupazione di suolo pubblico o diffusione / esposizione pubblicitaria	Coefficiente	Tariffa annuale	Tariffa annuale seconda cat.		Coefficiente	Tariffa giornaliera	Tariffa giornaliera seconda cat.
Occupazioni di suolo pubblico tariffa STANDARD	0,8780	28,9732	26,3393	c. 826	3,4430	2,2724	2,0658
Occupazioni realizzate con passi/accessi carrai	0,4390	14,4865	13,1696				
Passo/accesso carrabile di soggetto portatore di handicap		ESENTE					
Passo/accesso a distributore di carburante	0,8780	28,9732	26,3393				
Occupazioni realizzate con griglie ed intercapedini	0,4390	14,4865	13,1696				
Occupazioni realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal comune	0,8780	28,9732	26,3393				
Occupazioni suolo e soprassuolo con apparecchi automatici distributori tabacchi	0,5165	17,0430	15,4937				
Occupazioni di spazi sovrastanti il suolo - tariffa STANDARD	0,8780	28,9732	26,3393		3,4430	2,2724	2,0658
Occupazioni di spazi sovrastanti il suolo con tende fisse o retrattili	0,2634	8,6920	7,9018		1,0328	0,6817	0,6197
Occupazioni di sottosuolo - tariffa STANDARD	0,8780	7,2433	6,5848	c. 829	3,4430	2,2724	2,0658
Occupazioni e manomissioni del territorio comunale (escluse le reti per la fornitura di servizi di pubblica utilità)	0,8780	7,2433	6,5848	c. 829	3,4430	2,2724	2,0658
Occupazioni del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità		Canone forfettario, in ogni caso l'ammontare dovuto non può essere inferiore ad € 800,00		c. 831			
Occupazioni di sottosuolo con serbatoi con capacità non superiore a 3000 litri	0,8780	7,2433	6,5848	c. 829			
Occupazioni di sottosuolo con serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri		Da determinarsi. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità		c. 829			
Occupazioni per manomissioni stradali con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità					1,7215	1,1362	1,0329
Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia in genere	0,8780	28,9732	26,3393	c.832	1,7215	1,1362	1,0329
Occupazioni temporanee per mercati, fiere e festeggiamenti					3,4430	2,2724	2,0658
Occupazioni temporanee mercati, fiere e festeggiamenti ricorrenti tariffa oraria fino 7 ore				c.843	0,7030	0,4640	0,4218
Occupazioni temporanee mercati, fiere e festeggiamenti ricorrenti tariffa oraria fino a 9 ore				c.843	1,9080	1,2593	1,1448
Occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi venditori ambulanti e produttori agricoli etc.					1,7215	1,1362	1,0329
Occupazioni per traslochi					2,4101	1,5907	1,4461
Occupazioni temporane di suolo pubblico relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici					0,6887	0,4545	0,4132

Occupazioni temporane per attrazioni - giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante				c.832	0,6887	0,4545	0,4132
Diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca fino ad 1 mq	0,3787	11,3598			1,9000	1,1400	
Diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca di superficie tra 1,0 mq e 5,5 mq.	0,5680	17,0400			2,8400	1,7040	
Diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca di superficie tra 5,5 mq ed 8,5 mq.	0,8520	25,5600			4,2700	2,5620	
Diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca di superficie superiore a 8,5mq	1,1363	34,0890			5,6800	3,4080	
Diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma luminosa fino ad 1 mq	magg.100% ar	22,7199			magg.100%	2,2800	
Diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma luminosa di superficie tra 1,5 mq e 5,5 mq.	magg.100% ar	34,0890			magg.100%	3,4080	
Diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma luminosa di superficie tra 5,5 mq ed 8,5 mq.	magg.66% art.	42,4296			magg.66% a	4,2529	
Diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma luminosa di superficie superiore a 8,5 mq	magg. 50% art	51,1335			magg.50% a	5,1120	
Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile per conto terzi fino ad 1 mq	1,1016	33,0480					
Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile per conto terzi tra 1,0 mq e 5,5 mq	1,6526	49,5780					
Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile per conto terzi tra 5,5 e 8,5 mq	2,4790	74,3700					
Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile per conto terzi oltre 8,5 mq	3,3053	99,1590					
Esposizione pubblicitaria effettuata con aeromobili		0,0000			82,6300	49,5780	
Esposizione pubblicitaria effettuata con palloni frenati e simili		0,0000			41,3150	24,7890	
Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la distribuzione di materiale pubblicitario compreso il volantinaggio		0,0000			3,4500	2,0700	
Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la pubblicità sonora		0,0000			10,3330	6,1998	
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, (compresi i cosiddetti camion vela) con portata superiore ai 30 q. e rimorchi	2,4790	74,3700					
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, (compresi i cosiddetti camion vela) con portata inferiore ai 30 q. e rimorchi	1,6526	49,5780					
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno con moveicoli	0,8263	24,7899					